



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI DEL CSI-PIEMONTE
PER IL TRIENNIO 2019 - 2021
(GA18_002)**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte:

- 1. Chiediamo se partecipando in ATI con un’impresa in possesso del requisito di Terzo Responsabile e delle lettere “D” ed “E” del Decreto 37/2008, soddisfiamo il requisito richiesto all’art. 7.2 lett. z del Capitolato Speciale d’Appalto**

Come precisato in risposta alla richiesta di chiarimenti del 13.06.2018 *l’abilitazione al ruolo di “Terzo Responsabile” deve essere posseduta dall’appaltatore, sia esso singolo o associato.*

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 7.2, lett. z) del Capitolato Speciale d’Appalto *“Il terzo responsabile, oltre a essere in possesso della categoria OG11, deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera C, D, e E dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto e deve possedere patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012 e patentino da frigorista. Il personale addetto alla manutenzione dell’impianto termico deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalla legge regionale”.*

Torino, 15 giugno 2018

- 1. Con la presente chiediamo:**
 - 1. il possesso dell’abilitazione del Ruolo Terzo Responsabile è un requisito di partecipazione?**
 - 2. Non essendo in possesso di tale abilitazione, possiamo partecipare ugualmente e decidere di dare in subappalto ad impresa qualificata?**

L’abilitazione al ruolo di “Terzo Responsabile” è un requisito di esecuzione.

L’art. 7.2, lettera z) del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che *“L’appaltatore è delegato dalla Committenza ad assumere la responsabilità dell’impianto termico, come terzo responsabile.....”*

pertanto, fatta salva la possibilità di subappaltare alcune attività, ex art. 6, comma 6 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, l'abilitazione deve essere posseduta dall'appaltatore, ai fini dell'esecuzione.

Torino, 13 giugno 2018

- 1. Con la presente, si chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione ad un proprio consorziato.**

L'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che "I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale".

Con tale disposizione il legislatore ha eccezionalmente previsto che i Consorzi di cui si tratta indichino, nell'offerta, per quali loro consorziati essi concorrano; non ha, invece, esteso anche ai soggetti (eventualmente costituiti in forma consortile) così designati di indicare, a loro volta, "a cascata", i propri consorziati chiamati ad eseguire i lavori stessi.

Il legislatore ha così inteso assegnare rilievo funzionale solo al rapporto organico che lega il Consorzio concorrente alle imprese o altri consorzi in esso direttamente consorziati e che ne costituiscono una sorta di interna corporis (sicché l'attività compiuta dai soggetti consorziati è imputata organicamente al Consorzio concorrente, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi); ma non anche al rapporto, di secondo grado innescato da un meccanismo di designazioni a catena, che finirebbe per collegare il Consorzio aggiudicatario ad un soggetto terzo (ancorché preventivamente designato, in sede di gara, dalla società chiamata ad eseguire i lavori dal Consorzio concorrente, poi risultato aggiudicatario), che con il primo ha solo un rapporto mediato dall'azione di un altro soggetto associato a quello designato dall'aggiudicatario.

In tal modo il Consorzio aggiudicatario finirebbe per avvalersi, invero, dell'attività svolta da un soggetto terzo rispetto al medesimo e non da esso direttamente designato come esecutore dei lavori.

Si veda: *Consiglio di Stato, Ad. Plenaria 20.05.2013, n. 14; Consiglio di Stato 22.06.2007, n. 3477; Parere ANAC AG49/2013 del 9.10.2013.*

Tenuto conto di quanto sopra, si fornisce risposta negativa al quesito proposto.

- 2. E' possibile effettuare il sopralluogo tramite un procuratore dell'impresa?**

Si rimanda a quanto previsto all'art. 2.2 del Disciplinare di gara e alle Informazioni Complementari pubblicate sul sito del Consorzio.

Torino, 11 giugno 2018

1. Chiediamo con la presente se un procuratore in possesso di procura per effettuare i sopralluoghi è abilitato ad effettuare il sopralluogo o chiedete un tecnico

Posto che ogni valutazione circa il sopralluogo in termini di efficacia ed utilità resta in capo agli operatori economici, si precisa che la disciplina di gara, all'art. 2.2, tiene conto del fine per il quale è prevista la ricognizione dei luoghi che "permette di acquisire gli elementi necessari alla corretta formulazione dell'offerta e all'esatta esecuzione dei lavori". Per tale ragione sarebbe preferibile conferire eventuali procure o deleghe ad un tecnico.

2. Con la presente si richiede la possibilità di effettuare il sopralluogo della gara in oggetto delegando un procuratore dell'impresa, con qualifica da tecnico, assunto dalla presente attraverso l'utilizzo di agenzia interinale.

E' possibile.

3. Vorremmo sapere come l'elaborato "STIMA DEI LAVORI" riporta un totale di € 597.409,46 mentre il totale della gara è di €1.269.000,00

L'elaborato "stima dei lavori" contiene il computo metrico estimativo relativo alla manutenzione programmata e al canone della reperibilità; è esclusa dal suddetto documento la quota inerente gli "interventi su chiamata" in quanto, tali interventi, non sono determinabili e quantificabili a priori. Per gli "interventi su chiamata", è stato stimato – su base storica - un importo complessivo di Euro 671.590,54 (compresi oneri per attuazione piani della sicurezza), come risulta dalla tabella di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per quanto attiene all'importo a base di gara e all'importo contrattuale si rimanda all'art. 1.2 del Disciplinare di gara.

Torino, 7 giugno 2018